

MARCO COMPORTI

**PER I MIEI QUARANT'ANNI
DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE**

Siena, 26 ottobre 1996

1. Ho cercato in questi giorni di ripensare ai miei quarant'anni di esperienza professionale ed ai notevoli mutamenti intercorsi nel modo di esercitare l'avvocatura, nel ruolo dell'avvocato nei confronti del giudice e del cliente, nelle leggi sostanziali e processuali e, soprattutto, nella prassi e nel costume forense.

Per quanto riguarda il mio primo periodo di esercizio professionale, ricordo una attività giudiziaria più rarefatta e formale di quella attuale, una trattazione singola e dettagliata delle cause civili, con chiamate singole e differenziate dei processi nella chiusa stanza del giudice e discussione orale delle domande e delle eccezioni di merito ed istruttorie; ricordo una decisione entro mesi o al massimo entro un anno dei ricorsi da parte dei T.A.R.; ricordo un libero ed immediato accesso ad ogni ufficio, senza né attese né code; ricordo un numero di impiegati molto ridotto rispetto a quello attuale e che pure era sufficiente a curare con grande diligenza le procedure ed i fascicoli.

Negli anni successivi, ho invece assistito all'aumento di conflittualità nei gruppi sociali (famiglie, associazioni, condominii, ecc.) e, nei rapporti personali, all'aumento di esigenza di giustizia per tanti diritti ed interessi che in precedenza ricevevano una considerazio-

ne ed una tutela ridotta (si pensi all'urbanistica, all'ambiente, alla previdenza ed assistenza sociale, allo statuto dei lavoratori del settore privato e di quello pubblico, alle occasioni di lesione o di danno dei diritti della persona e dei beni di sua pertinenza, ecc.); ed ho così visto una enorme diffusione della domanda di giustizia ed una più insistente connotazione sociale di essa.

In alcuni settori, prima poco presenti, si è così verificata una vera e propria moltiplicazione delle controversie: basterà pensare, ad esempio, alla esplosione della giustizia amministrativa, della giustizia tributaria, del processo del lavoro e della previdenza ed assistenza sociale, delle procedure di separazione e di divorzio, e, nel settore penale, ai reati per abusi edilizi, a quelli relativi agli incidenti stradali e agli infortuni sul lavoro, a quelli inerenti all'azione della pubblica amministrazione ed alla attività sanitaria.

La professione di avvocato ha assunto un carattere più popolare rispetto ad una precedente configurazione elitaria ed è stata prescelta da un sempre maggior numero di laureati in giurisprudenza, mentre i ruoli dei giudici rimanevano presso a poco inalterati, nonostante l'enorme aumento del carico del lavoro, determinando quella che è sicuramente la prima e principale causa degli inaccettabili e deludenti ritardi della giustizia italiana.

La mia esperienza di quaranta anni di attività professionale suggerisce ed evoca, pertanto, troppi temi e troppi problemi, che è impossibile trattare adeguatamente in questa sede.

2. Gli indubbi mutamenti dell'attività professionale intercorsi in questi decenni non sono tali, peraltro, da modificare l'essenza ed il ruolo fondamentale dell'avvocatura, che resta concepita, come fin dal periodo antico, nella sua funzione di tutela dei diritti dell'uomo, tutela da sempre considerata nei paesi civili come uno dei diritti più sacri e più inviolabili della persona umana.

Com'è noto, infatti, la professione di avvocato fu ben conosciuta ed apprezzata, in varie forme, nel mondo greco ed in quello romano; ebbe grande splendore in quello bizantino, e, dopo la decadenza del periodo barbarico, risorse splendidamente con il rinascimento, nell'Europa continentale.

Intanto tale professione si affermava fin dalle origini anche nel sistema di *common law* inglese, sia nelle procedure formali dinanzi alle Corti regie, sia nelle istanze al *Lord Chancellor* nel sistema di *equity*.

Successivamente, dal 1400 al 1600, specialmente in Francia e nelle principali città degli Stati italiani, la professione forense fu reputata la migliore delle professioni liberali e godé di un gran numero di privilegi e di un certo grado di indipendenza dall'autorità.

Abolita nel primo periodo della Rivoluzione Francese, e subito dopo ripristinata, la professione di avvocato si è sempre caratterizzata per la propria indipendenza ed autonomia nell'ambito degli ordinamenti occidentali.

Soltanto nell'ex URSS, a seguito dalla rivoluzione di ottobre, gli avvocati furono ridotti a lavoratori subordinati dello Stato, e controllati dal potere politico.

Nelle Costituzioni moderne la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini costituisce un principio ricorrente, ed un valore fondamentale riconosciuto e garantito dallo Stato di diritto, sia per quanto concerne l'esercizio delle azioni in giudizio, sia per la difesa della persona, ed è noto che nella Costituzione italiana tale difesa è stata proclamata «diritto inviolabile in ogni stato e grado del provvedimento» (art. 24 Cost.).

Per assicurare tale difesa, i codici di procedura civile e penale e le leggi amministrative prevedono, appunto, la figura del difensore tecnico, ossia dell'avvocato, e ne regolano i relativi poteri e doveri.

Può dunque brevemente concludersi che il ruolo fondamentale dell'avvocato in ogni tempo e luogo è consistito nella difesa dei diritti del cliente.

* * *

3. Non sempre, tuttavia, tale funzione è ben compresa dalla società. «Se tu domandi a qualunque persona di buon senso, profana dei misteri dell'arte forense, qual'è nella società l'ufficio di noi avvocati, ti sentirai rispondere - e c'è da ringraziare la sorte se la risposta sarà così benigna - che nostro ufficio è quello di far vincere le cause ai clienti». Così, argutamente, Piero Calamandrei iniziava il libro *Troppi avvocati*, in cui, già nel 1927, dopo una dotta prolusione tenuta qui, all'Università di Siena, individuava i mali della classe forense, cercando anche di dettarne i rimedi.

In effetti, la funzione dell'avvocatura non sta solo

nella cura di interessi privati, ma, in senso lato, riposa su fini di pubblica utilità; si può infatti sostenere che l'avvocato è il collaboratore necessario della giustizia. Dovunque esistano testi di legge da interpretare e da applicare, dovunque esistano rapporti giuridici da regolare, dovunque esista una magistratura incaricata di rendere giustizia, ivi occorre che gli avvocati intervengano tra le parti interessate e i giudici, al fine di presentare in forma tecnica la difesa delle situazioni in contrasto, in modo da far scaturire, attraverso il contraddittorio delle posizioni e le prove più idonee dei fatti in discussione, la verità che dovrà essere consacrata dal giudice nella sentenza.

In definitiva, la giustizia non potrebbe funzionare se non esistessero i professionisti legali, perché le difficoltà del giudicare sarebbero enormemente accresciute fino a costituire ostacoli in pratica insormontabili se il giudice, aboliti gli avvocati, fosse posto a contatto diretto delle parti, della loro imperizia giuridica e del loro desiderio di lotta.

Sarebbe impossibile al giudice assumere il ruolo di esperto tecnico dell'una e dell'altra parte e nello stesso tempo suggerire condotte processuali e indi giudicare il conflitto; il giudice deve restare necessariamente in una posizione diversa e superiore rispetto a quella delle parti litiganti, mentre le parti hanno la necessità del consiglio di un esperto di diritto, non essendo sufficientemente a conoscenza delle leggi e degli istituti giuridici, tanto da poter difendersi in modo adeguato.

Questo carattere anche pubblicistico della profes-

sione forense, che del resto è da molti studiosi ricondotta nell'istituto dell'«esercizio privato di pubbliche funzioni», e che è - come fin qui detto - una necessità ed una esigenza della società civile, è particolarmente evidente da quando anche il processo civile, dopo il rinnovamento degli studi processualistici del secolo scorso, ha assunto la fisionomia di un mezzo di cui si serve lo Stato per l'attuazione del diritto, di un mezzo cioè caratteristico del sovrano potere giurisdizionale dello stato di diritto.

Questa è dunque l'altissima ed essenziale funzione dell'avvocatura; perciò occorre che essa sia esercitata con quel decoro e con quella dignità che la legge opportunamente richiede, e particolarmente con quella preparazione tecnica e quella indipendenza che devono costituire le doti fondamentali del professionista.

Nessuna altra professione liberale viene svolta, come quella dell'avvocato, nell'attuazione costante del principio del contraddittorio; sicché le tesi esposte dall'avvocato di una parte subiscono dapprima il difficile confronto e l'esame critico dell'avvocato dell'altra parte, e poi l'esame da parte del giudice: ed è proprio dallo scontro dialettico delle tesi delle parti che deve nascere la verità che il giudice affermerà nella sentenza.

Il principio del contraddittorio abitua l'avvocato ad un costume libero di pensiero, rispettoso delle altrui idee e sempre attento alle garanzie che gli ordinamenti civili debbono riconoscere al diritto di difesa.

D'altra parte, poi, la professione di avvocato si caratterizza, come quella del medico, per il particolare

contatto con la vita, con l'umanità, e con le sue vicissitudini, talvolta anche tragiche, che spesso approdano nelle aule dei Tribunali.

L'avvocato è infatti colui che si introduce nella vicenda umana a richiesta di chi vuole difesa ed appoggio: è il confessore che pazientemente deve analizzare tutti i particolari del racconto per trarne gli elementi necessari alla difesa; è il consigliere che guida la persona sia in tanti delicati rapporti di diritto familiare, che in altrettanto complicate situazioni di diritto patrimoniale; è il tecnico che sceglie le prove più idonee alla dimostrazione delle domande da lui formulate in giudizio, e che illustra al giudice la fondatezza finale di tali domande.

Da ciò deriva anche l'umana partecipazione dell'avvocato sia alle vicende del cliente che all'esito della causa.

Specialmente per le vertenze più complesse, in fatto ed in diritto, può sussistere un notevole margine di incertezza sulla decisione finale del giudice, e l'avvocato, pur partecipando con naturale ansia e passione all'attesa di tale decisione, deve anche abituarsi alla fatalistica vigenza della plurisecolare massima «habeant sua sidera lites». Ricordo che all'inizio della mia attività professionale, quando ero ancora praticante procuratore, un anziano avvocato mi invitò a tener sempre presente la ricorrenza di tale massima. Io, ingenuamente e giovanilmente, dentro di me rifiutavo tale invito, pensando che si trattasse di una assurda resa al destino che l'avvocato non avrebbe dovuto mai accettare, vincendo con la sua attività l'influenza delle stelle.

Con l'esperienza di tante vicende giudiziarie, confesso oggi che tale massima appare pienamente valida ed esistente, sul piano dell'effettività. Al riguardo, sono tormentato dal non aver potuto (o forse meglio saputo) dimostrare ai giudici il buon fondamento delle domande di alcuni clienti, e, contemporaneamente, sono sorpreso dal fatto che si siano concluse con successo altre vicende sulle quali nutrivo varie perplessità.

Nella professione forense è particolarmente insita la preoccupazione ed il senso di responsabilità nel consigliare e spesso decidere situazioni sostanziali e processuali che possono avere decisiva importanza per la persona od il patrimonio del cliente. Questa responsabilità del professionista è particolarmente evidente nel processo civile ed in quello amministrativo, che per la loro lunga durata, per il principio dispositivo da cui sono dominati, per il distacco dalla persona delle parti, ed anche per la difficile comprensibilità della loro procedura, sono, si può dire, interamente nelle mani dell'avvocato: a lui si rivolgono i clienti come al *deus* che regola e disciplina tutta la situazione.

E questo *deus*, l'avvocato, deve operare con lealtà e probità sia nei confronti del giudice, sia nei confronti delle parti e dei colleghi, consapevole dell'alta funzione che va compiendo e della necessità della sua difesa, per l'attuazione del principio della giustizia, aspirazione cui deve tendere ogni processo di un paese civile.

Così, in concreto, pensiamo che si realizzi l'antica formula di Catone, che definiva l'avvocato «*vir bonus juris et dicendi peritus*».

4. Vorrei concludere queste brevi riflessioni insistendo sul profilo che mi è sembrato più interessante, quello cioè che può far ritenere l'avvocato come collaboratore sostanziale e in senso lato del giudice per l'attuazione della giustizia.

Sono anche tornato a ripensare il significato dell'arcana e misteriosa parola «giustizia», da tutti variamente invocata, ora con disperazione ed ora con speranza, e comunque da sempre considerata come la più alta delle virtù, essendo stata posta dalla tradizione antica e moderna su un piano superiore a quello degli altri valori.

Eppure, nonostante la ricchezza della millenaria e complessa meditazione sulla definizione del concetto formale ed assiologico di giustizia, bisogna convenire con Giuseppe Capograssi che, finora, non si è potuto far altro che «balbettare di fronte alla misteriosa idea della giustizia, misteriosamente vivente nell'animo degli uomini».

La riflessione plurisecolare evidenzia vari criteri essenziali sui quali dovrebbe basarsi l'idea della giustizia: quello della conformità al fato nell'armonia universale tipico della cultura greca; quello dell'ordine pacificatore derivante dall'autorità dell'uomo tipico della cultura romana; quello dell'obbedienza alla legge divina tipico della cultura ebraico-cristiana; quello del riferimento alla legge di natura tipico del giusnaturalismo; quello dell'osservanza della ragione tipico del razionalismo moderno; quello del riferimento alla volontà dell'uomo ispirata all'interesse e all'utile tipico dell'utilità-

rismo. Come ben si vede, la scelta di tali criteri comporta anche la scelta preliminare dei principi fondamentali ispiratori del nostro pensiero ed appare, pertanto, quanto mai ardua e complessa.

Ed ugualmente complessa appare la meditazione sui contenuti della giustizia, dal momento che, come è noto, da Aristotele fino ai nostri giorni, si è avuto cura di distinguere la giustizia come conformità all'ordine normativo, ossia come legalità; la giustizia come conformità all'ordine teleologico, ossia come ideologia; la giustizia come conformità all'ordine degli accadimenti storici, ossia come riconoscimento della verità.

D'altronde, sono note le questioni sulle differenze ipotizzate, tra la nozione della giustizia distributiva, che regolerebbe la ripartizione dei beni, delle cariche e dei diritti fra le singole persone, e la nozione della giustizia commutativa che stabilirebbe l'equivalenza di valore tra beni scambiati. Si è detto per secoli che l'essenza della giustizia distributiva starebbe nella formula del «*suum cuique tribuere*», ma ci si è vanamente interrogati, poi, per sapere quale sia il contenuto del «*suum*», ossia su «che cosa» precisamente spetti a ciascuno e con quale criterio si debba stabilire la misura di ciò che a ciascuno spetta.

È impossibile, in questa sede, risolvere i gravi e complessi problemi di fondo sopra delineati.

Occorre comunque riconoscere che, onde evitare innaccettabili confusioni, e tentare di pervenire a qualche conclusione, è difficilmente accettabile una idea di giustizia in senso unitario, dal momento che troppo diversa

è la giustizia morale, quella giuridica, quella sociale, quella del legislatore, quella del giudice, quella delle norme giuridiche, ecc..

Nella prospettiva della giustizia dal punto di vista dell'azione del soggetto, domina il valore della legalità, ossia la conformità dell'azione alle norme giuridiche; nella prospettiva della giustizia dal punto di vista delle norme giuridiche, domina la prospettiva della giustizia ideologica, ossia della sua conformità ai fini propri della società che tale norma ha voluto; nella prospettiva della giustizia dal punto di vista del giudizio del giudice, domina la prospettiva del riconoscimento della verità, conseguente all'accertamento prima dei fatti e poi delle norme da applicare, ma il giudice deve comunque tener conto anche dei profili della giustizia come legalità e della giustizia come ideologia sopra evidenziati.

Ed a realizzare la giustizia del giudice collabora l'avvocato, come già si è visto.

Peraltro, le diverse prospettive sopra delineate, si collegano all'esigenza della conformità dell'azione umana a un ordine oggettivo, sì che la giustizia finisce per costituire il fine della disciplina giuridica della libertà.

A questo punto, è evidente che esistono rapporti profondamente interagenti tra l'idea del diritto e quella della giustizia, da un lato, e tra l'idea della giustizia e quella dell'equità, dall'altro.

Altro non è possibile decifrare e risolvere, senza entrare nelle misteriose scelte di fondo sulle idee e sui valori e nello spazio di libertà che sono propri di ciascuno di noi.

Finito di stampare nel mese di ottobre 1997
dalla Industria Grafica Pistolesi Editrice "Il Leccio" srl
Monteriggioni (Siena), via della Resistenza 117 - Badesse